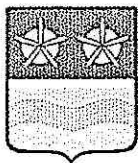


S.P.E.S.

Protocollo generale: ENTRAT
Nr. 0006000 del 24-11-2017
Cat. 7 Cl. 4
UFFICIO TECNICO



UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

Cadoneghe Curtarolo Vigodarzere

**APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A CASALSERUGO PER CONTO DI SPES.
CIG 723644467F CUP J41E17000170003**

CHIARIMENTI

1. Un operatore economico ha chiesto se sia possibile far effettuare il sopralluogo ad un procuratore speciale in luogo del legale rappresentante.

La risposta è negativa, in quanto il disciplinare di gara prevede espressamente che possono effettuare il sopralluogo il rappresentante legale, il direttore tecnico ovvero i dipendenti muniti di delega dell'operatore economico concorrente.

Tale clausola è stata ritenuta non restrittiva dall'ANAC con parere reso con delibera n. 219 del 1° marzo 2017, in quanto consente a soggetti delegati di effettuare il sopralluogo, purché dipendenti del concorrente.

2. Un operatore economico ha chiesto se, nel caso di presentazione dell'offerta da parte di un consorzio stabile, il sopralluogo possa essere effettuato dal legale rappresentante, dal direttore tecnico o da un dipendente appartenenti alla struttura di una delle consorziate che saranno indicate quali esecutrici dei lavori dal suddetto consorzio.

La risposta è affermativa, in analogia con quanto previsto per i raggruppamenti temporanei di impresa.

3. Un'impresa ha richiesto se la lista delle lavorazioni e forniture sia soggetta ad imposta di bollo?

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, alla stessa sono assoggettati **ESCLUSIVAMENTE** i documenti indicati nel disciplinare di gara.

4. Un'impresa ha chiesto se lo stesso operatore economico possa essere indicato come subappaltatore da più concorrenti.

La risposta è affermativa, purché l'operatore indicato come subappaltatore non partecipi alla gara.

5. Alcuni operatori hanno contattato la Centrale Unica di Committenza per chiedere come saranno convocate le eventuali sedute pubbliche successive alla prima

La convocazione di sedute pubbliche ulteriori rispetto a quella prevista dal disciplinare di gara sarà portata a conoscenza dei partecipanti mediante pubblicazione all'Albo dell'Unione nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

6. Un operatore economico ha chiesto se è possibile far effettuare il sopralluogo da un Consigliere delegato e se è sufficiente presentare la delega in originale.

Per le modalità di svolgimento del sopralluogo si fa presente che il disciplinare di gara prevede che lo stesso sia svolto dal Legale rappresentante dell'operatore economico, dal direttore tecnico ovvero da un dipendente munito di delega.

L'obbligo di sopralluogo potrà quindi essere assolto dal componente del Consiglio di Amministrazione o di analogo organismo ove lo stesso rivesta la carica di Consigliere delegato, conferita con delibera dell'organo collegiale, che dovrà essere esibita all'atto del sopralluogo ove non risulti dalla visura camerale.

7. Un operatore economico ha chiesto se, in caso di subappalto di lavorazioni non afferenti le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, l'indicazione della terna dei subappaltatori è comunque obbligatoria.

L'avviso di integrazione e rettifica del disciplinare di gara prot. 17942 del 23.10.2017, pubblicato in pari data, ha integrato le previsioni relative all'iscrizione alle white list e alla terna dei subappaltatori come segue:

“Si chiarisce che la mancata iscrizione alla white list non costituisce condizione di esclusione per l'operatore economico. Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, lo stesso non potrà eseguire direttamente le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012”

E inoltre:

“L'indicazione della terna di subappaltatori si riferisce, per ogni categoria di lavorazione omogenea, ai sensi dell'art 105, comma 6, primo periodo del Codice, **alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012**, vale a dire:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

In ogni caso i subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012. Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia"

Pertanto, l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori sussiste esclusivamente per le attività di cui all'art. 1, comma 53. Nel caso in cui per tali attività non sia richiesto da parte del concorrente il subappalto per ciascuna categoria di lavorazione omogenea come individuata nel disciplinare di gara, l'iscrizione alla white list (ovvero la presentazione della domanda di iscrizione) è obbligatoria per il concorrente stesso, che in tal caso dovrà barrare la corrispondente casella del modello 2.

8. Un operatore economico ha chiesto se possa partecipare un raggruppamento composto da capogruppo in possesso di SOA per categoria OG1 classifica III bis e impresa mandante in possesso delle categorie OS3 classifica II, OS28 classifica III e OG11 classifica I?

La risposta è affermativa, in quanto il possesso di OG11 in classifica I abilita il raggruppamento per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria OS30.

9. Un'impresa ha chiesto se la dichiarazione di cui al modello 4 vada resa esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stata indicata la terna dei subappaltatori.

La risposta è affermativa.

10. Un operatore ha chiesto se un raggruppamento temporaneo costituito da capogruppo qualificata per OG1 classifica V, OS30 classifica I e OG11 classifica I soddisfi i requisiti.

La risposta è affermativa, tenendo comunque conto delle indicazioni in materia di white list.

11. Un operatore ha chiesto delucidazioni sulle modalità di compilazione del modello 6 per i raggruppamenti di tipo verticale.

Per quanto attiene il modello 6 per i raggruppamenti verticali la corretta compilazione è la seguente:

- barrare la voce categoria prevalente OG1 e inserire nella riga sottostante dopo le parole "impresa mandataria del Raggruppamento temporaneo di tipo" la parola "VERTICALE";

- barrare le voci della categoria scorporata indicando l'unica esecutrice, ovvero le imprese sub raggruppate che eseguiranno le lavorazioni afferenti la categoria stessa

12. Una ditta ha chiesto delucidazioni in merito alla compilazione dell'istanza di cui al modello 1 in caso di raggruppamenti

L'istanza deve essere resa, barrando l'opzione corrispondente, da ciascun soggetto che compone il raggruppamento.